



Cosa Fare Come Fare

Casi pratici operativi nei servizi di polizia

*Veicolo immatricolato in Libia esibisce carta di circolazione non conforme al modello previsto dalla convenzione di Vienna 1968, quale sanzione può essere applicata ??.
Il veicolo è condotto sempre dalla proprietaria residente A.I.R.E. ed è ancora nei 6 mesi di immissione temporanea...*

COSA FARE COME FARE

La prima questione da chiarire riguarda la circolazione del veicolo straniero sul territorio nazionale che, almeno da quanto si evince dal contenuto del quesito, si trova nei termini stabiliti dalla legge (T.U.L.D.) rispetto al fatto di essere condotto dall'intestatario (in quanto residente A.I.R.E.) ed alla temporanea importazione.

Sempre in premessa va chiarito che nel contesto geo politico attuale, la Libia non risulta firmataria di alcuna convenzione internazionale sulla circolazione stradale, salvo il fatto che in passato, ma questo riguarda il precedente assetto istituzionale del Paese, avesse impropriamente, senza per altro procedere alla firma ed alla ratifica, adottato la convenzione internazionale di Ginevra del 1949. Tale condizione si evince dal fatto che almeno dagli anni '70 ad oggi, la Libia ha sempre emesso permessi internazionali di guida che fanno riferimento al trattato del 1949.

Andando a scavare ancor di più nel passato, e solo per memoria storica, potremmo indicare anche che quando la Libia era una colonia del Regno d'Italia (1911 – 1943) in quel territorio vigeva la Convenzione sulla circolazione stradale di Parigi del 1926, ormai assolutamente sorpassata; tuttavia ci risulta che, almeno fino al settembre dell'anno 2017, il Paese nord africano nell'ambito della circolazione internazionale di veicoli colà registrati emettesse, a chi ne faceva richiesta, a corredo del certificato di registrazione, un certificato internazionale di circolazione per autoveicolo (international certificate for automobile / certificat international pour automobiles) sul cui frontespizio appariva il riferimento a detto trattato, sebbene non risulti lo abbia mai formalmente sottoscritto.

Ciò detto, è doveroso puntualizzare che la carta di circolazione rilasciata in Libia - salvo eventuali norme di diritto interno a noi sconosciute - in alcun modo può fare riferimento alle caratteristiche indicate nell'articolo 35 della convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, il che ci fa ricondurre il tutto alle norme, evidentemente meno stringenti, previste dalla Convenzione di Ginevra 1949, ovvero a quella del 1926, che impropriamente la Libia indica rispettivamente sul frontespizio del permesso internazionale di guida e sul certificato internazionale di circolazione per autoveicolo.

In astratto, allora, seguendo tale logica, in virtù di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale (Convenzione internazionale sull'interpretazione dei trattati di Vienna 1968) che, per quanto concerne i rapporti fra uno Stato parte di due trattati ed uno Stato parte ad uno soltanto di essi, il trattato al quale i due Stati sono parti regola i loro diritti ed obblighi reciproci sicché, a titolo di puro esercizio accademico, sarebbe possibile affermare che: a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della convenzione di Ginevra del 1949 *"i certificati di registrazione emessi saranno accettati in tutti gli Stati contraenti come prova del loro contenuto fino a prova contraria"*.

Ai sensi e per gli effetti del trattato in argomento, il paragrafo 2 del citato articolo 18, indica i contenuti del certificato di circolazione che deve contenere almeno:

- ✓ il numero di serie o numero di registrazione (targa);
- ✓ il nome o il marchio del produttore del veicolo;
- ✓ il numero di identificazione del produttore o numero di serie (telaio);
- ✓ la data della prima registrazione;
- ✓ il nome e cognome e la residenza permanente del richiedente il certificato.

Alla luce di tutto quanto precede, rispetto a quanto indicato nel quesito così per come formulato, non avendo modo di visionare la documentazione concernente il veicolo in argomento, si partecipa che a legislazione vigente la condotta indicata, rispetto alla presunta non conformità del certificato di circolazione, non risulta in alcun modo perseguibile in quanto:

- il trattato del '49 non prevede l'emissione di alcun certificato internazionale di circolazione per autoveicoli da parte dell'Autorità preposta nello Stato di registrazione, per tanto non esiste nessun obbligo, qualora il documento non fosse conforme, di essere accompagnato da traduzione o da altro documento così per come invece avviene per i titoli di guida (permesso internazionale di guida).

Considerando la condizione relativa al fatto che, come accennato più sopra, l'odierna Libia di fatto divisa in due Stati guidati da fazioni contrapposte, non ha sottoscritto e ratificato alcuna convenzione in materia di circolazione internazionale, dovremmo spostare tutto il ragionamento fin qui svolto ai contenuti del nostro trattato di riferimento, ossia a quello di Vienna dell'8 novembre 1968. Tuttavia, anche in questo caso, la condotta indicata, rispetto alla presunta non conformità del certificato di circolazione, non risulta in alcun modo perseguibile in quanto:

- il trattato del '68 non prevede l'emissione di alcun certificato internazionale di circolazione per autoveicoli da parte dell'Autorità preposta nello Stato di registrazione, per tanto non esiste nessun obbligo, qualora il documento non fosse conforme, di essere accompagnato da traduzione o da altro documento così per come invece avviene per i titoli di guida (permesso internazionale di guida).

Per completezza di analisi storico-giuridica, ed in relazione a quanto indicato in apertura, non possiamo non fare cenno ai contenuti della Convenzione internazionale di Parigi del 1926, trattato internazionale ormai superato ed abrogato da quelli succedutisi nel corso del tempo, che all'art. 4 introduceva il concetto relativo all'emissione di un documento denominato *certificato internazionale*, con la finalità di giungere a certificare l'idoneità del veicolo nell'ambito della circolazione internazionale.

Così per come concepito, in un'epoca in cui gli spostamenti degli autoveicoli non erano così frequenti come oggi, il *certificato internazionale* che accompagnava il *certificato di registrazione*, assolveva la funzione di consentire il libero accesso del veicolo alla circolazione nel territorio degli Stati contraenti il trattato in quanto realizzato in più lingue, tanto da renderne intellegibile il contenuto per più Paesi nell'ambito della circolazione internazionale facilitando il controllo.

Allo stato dell'arte non si rinvergono fonti dalle quali desumere la circostanza che la Libia di oggi abbia ratificato nel proprio ordinamento la Convenzione internazionale di Parigi del 1926 sebbene, come abbiamo potuto constatare, almeno fino al settembre del 2017 emettesse il *certificato internazionale* così per come concepito da detto trattato. Tuttavia

tale condizione è riscontrabile anche per altri Paesi i quali, facendo addirittura riferimento alle convenzioni internazionali del '49 e del '68, emettono tale documento.

A questo punto la condotta indicata nel quesito, rispetto alla presunta non conformità del certificato di circolazione, non risulta in alcun modo perseguibile in quanto:


- sebbene l'articolo 4 del trattato del 1926 preveda l'emissione di un certificato internazionale, ed ammesso che il Paese nord africano ne continui l'emissione, seppure non risulta abbia mai sottoscritto e ratificato nel proprio ordinamento il trattato del 1926, salvo il periodo in cui la "Libia Italiana" era soggetta alle norme di diritto nazionale ed internazionale all'epoca vigenti nel c.d. "Impero" (1936 – 1943), a legislazione vigente il codice stradale nazionale (articolo 180) non prevede in alcun caso l'ipotesi di mancanza di detto documento che, in quanto utile all'intellegibilità della carta di circolazione, è da ritenere complementare ad essa.

Ad ogni buon fine si riportano le immagini di copertina dei due documenti sopra citati.

Permesso internazionale di guida



Certificato Internazionale per automobili



Per approfondire l'argomento



IL CONTROLLO DEI VEICOLI UNIONALI E STRANIERI

I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro conformità e validità, le norme che regolamentano la circolazione dei veicoli stranieri e unionali in Italia

Il meglio sul controllo documentale e sul furto e riciclaggio dei veicoli



WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS

- ✓ Sito Web
- ✓ Pubblicazioni
- ✓ Banche Dati
- ✓ Formazione

www.vehicle-documents.it

Fatto il 01.05.2020

Autore: Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI per World's Vehicle Documents - Tutti i diritti sono riservati. Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute.